

Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 10

(Disciplina del servizio farmaceutico, vigilanza e controllo)

Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge, attinenti al servizio farmaceutico, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

- 1)** l' autorizzazione all' apertura od all' esercizio delle farmacie (incluso le farmacie succursali) e dei dispensari farmaceutici;
- 2)** l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie;
- 3)** l' autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;
- 4)** la pronuncia di decadenza dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico;
- 5)** la chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
- 6)** l' indennità di avviamento e di prelievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
- 7)** l' erogazione dell' indennità di residenza ai farmacisti rurali;
- 8)** la regolazione del servizio farmaceutico per quanto attiene la fissazione dei turni delle farmacie e la disciplina dell' apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali;
- 9)** la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;
- 10)** il controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale;
- 11)** il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del ministero della sanità;
- 12)** l' approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria,

nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall' articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

13) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell' Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

14) la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l' assistenza farmaceutica.

14 bis) l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006.

(1)

Note:

1 Aggiunto dopo il numero 14 bis) del primo comma un comma da art. 8, comma 18, L. R. 20/2015